



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

- Visto il vigente Statuto di questa Università, ed in particolare gli artt. 6, 7, 22 e 62;
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l'art. 4, i Capi F e G e l'art.130;
- visto l'art. 9 del D.L. 1.10.1973, convertito con modificazioni nella Legge 30.11.1973, n.766, e s.m.i.;
- visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162;
- vista la Legge 11 novembre 1990, n.341, e s.m.i.;
- visto il Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà, emanato con D.R. del 7 novembre 1996, n.4819, e modificato con D.R. del 16 luglio 1998, n. 2947;
- visto il Regolamento per la designazione delle rappresentanze elettive in seno al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative dell'Università, emanato con D.R. del 31 gennaio 1997, n.393,

DECRETA

ART.1

Nei giorni 12 e 13 maggio 2010 avranno luogo le votazioni per le elezioni delle seguenti rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2010/2011 - 2011/2012:

- n.5 rappresentanti in seno al Senato accademico;
- n.5 rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Università, di cui n. 4 studenti di primo livello e n.1 studente di secondo livello;
- n.3 rappresentanti in seno al Comitato per le Attività sportive e ricreative;
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza;
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze politiche;
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Economia;
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere e filosofia;
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia;
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze mat., fis. e nat.li;
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Farmacia;
- n.5 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Agraria;
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Ingegneria;
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze della formazione;
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Lingue e letterature straniere;
- n.5 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Architettura.

ART.2

A tale scopo saranno istituiti uno o più seggi elettorali dislocati per ciascuna Facoltà.

ART.3

Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Senato accademico ed al Comitato per le Attività sportive e ricreative l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Diplomi universitari, alle Scuole di specializzazione ed ai Dottorati di ricerca.

Per l'elezione dei quattro rappresentanti degli Studenti di primo livello in seno al Consiglio di amministrazione dell'Università, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di studio.

Per l'elezione del rappresentante degli Studenti di secondo livello in seno al Consiglio di amministrazione dell'Università, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli Studenti iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, alle Scuole di specializzazione ed ai Dottorati di ricerca.

Per l'elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Facoltà l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Diplomi universitari, alle Scuole di specializzazione ed ai Dottorati di ricerca.

ART.4

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente Ufficio Elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-Piano terra) **entro il termine perentorio** delle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2010. **Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

I Regolamenti elettorali in premessa indicati prevedono che:

- le elezioni si svolgano sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non é ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
- Le liste non possono indicare un numero di candidati superiore a quello degli eligendi per ogni organo così come indicato all'art.1.
- Le liste dei candidati per il Senato accademico, per il Consiglio di amministrazione dell'Università (studenti di 1° livello) e per il Comitato per le attività sportive e ricreative, comprendendo o non il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 75 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania.
- Le liste dei candidati per il Consiglio di amministrazione dell'Università (2° livello) devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 18 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania.
- Le liste dei candidati per i Consigli di Facoltà, comprendendo o non il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, rispettivamente di 13, di 18, di 25 studenti regolarmente iscritti alla Facoltà a seconda che il numero degli studenti iscritti alla Facoltà sia inferiore a 2000, sia compreso tra 2001 e 5000, sia superiore a 5000.

Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.

- Le liste devono essere corredate dalle firme, sempre autenticate, dei candidati per accettazione e devono indicare almeno un presentatore, in qualità di responsabile.

- Le liste dei candidati e le firme in appoggio delle stesse devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il corso di studi o la Scuola di specializzazione o il Dottorato di ricerca ed il numero di matricola universitario.
Sono nulle le indicazioni dei candidati e le firme di appoggio che risultassero incomplete dei predetti dati.
- Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale entro e non oltre il 20° giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
L'Ufficio Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
- Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la competente Commissione di cui al successivo art.11 entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al presentatore della lista. La Commissione si pronuncerà nelle 24 ore successive.

ART.5

Ogni lista può predisporre, entro il 27 aprile 2010 per le funzioni di scrutatore, un elenco di studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo.

Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.

L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

Il sorteggio degli scrutatori e dei supplenti prescelti e l'assegnazione ai vari seggi elettorali avverrà il 5 maggio 2010.

Entro tale data dovranno essere designati anche i rappresentanti di lista.

ART.6

Le operazioni di voto nei seggi, ai quali sono ammessi tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, presso l'Università di Catania, in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto dal precedente art.3 del presente bando, avranno luogo nei giorni 12 e 13 maggio 2010, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 14 maggio 2010 con inizio alle ore 8.30.

ART.7

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.

Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.8

L'elettore per essere ammesso al voto deve esibire al Presidente o ad uno dei componenti del seggio un proprio documento valido di riconoscimento ed apporre la propria firma sulla lista dei votanti o su una rubrica appositamente predisposta.

L'elettore privo di documento di riconoscimento non è ammesso a votare (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).

Se il nominativo dell'elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio elettorale deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

L'elettore dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Per le elezioni dei rappresentanti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione dell'Università, al Comitato per le attività sportive e ricreative e ai Consigli di Facoltà, la votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

ART.9

Ogni elettore può esprimere oltre il voto di lista, una sola preferenza.

Sono nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

Se l'elettore non indica alcuna lista, ma indica un candidato della medesima lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.

ART.10

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.

Per le elezioni dei rappresentanti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione dell'Università e ai Consigli di Facoltà, eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 10 giorni dalla proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di

amministrazione, le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato accademico che decide in via definitiva.

Per le elezioni dei rappresentanti in seno al Comitato per le attività sportive e ricreative, eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 7 giorni dalla proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni.

ART.11

Con successivo decreto saranno costituite presso il Rettorato:

a) la Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'Università e al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative, così composta:

- un Professore di ruolo che la presiede;
- il Direttore Amministrativo (o un suo delegato)
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo anche con funzioni di segretario;

b) la Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di Facoltà, così composta:

- un Professore di ruolo che la presiede;
- un Funzionario amministrativo;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo anche con funzioni di segretario.

Le predette Commissioni, nominate dal Rettore, oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art. 10, hanno il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

ART.12

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia ai Regolamenti elettorali citati nelle premesse.

Catania, 10 marzo 2010

IL RETTORE
(prof. A. Recca)